

Gli investimenti

Beni materiali e immateriali,
il doppio requisito di accesso —p.17

Transizione 5.0

Le regole per le imprese

Beni materiali e immateriali, doppio requisito per l'incentivo

Allegati A e B, legge 232/2016. Non bastano le caratteristiche di Industria 4.0 per ottenere l'agevolazione
Gli investimenti devono comportare un risparmio energetico almeno del 3% sulla struttura produttiva

Non sono ammessi al beneficio 5.0 le autovetture e gli altri mezzi di trasporto dell'articolo 164 del Tuir
Luca Gaiani

L'agevolazione Transizione 5.0 riguarda i progetti di innovazione della struttura produttiva situata in Italia, che comprendono investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e che, oltre a possedere le caratteristiche di Industria 4.0, consentono di ottenere riduzioni di consumi energetici almeno del 3 per cento.

I beni strumentali sono quelli previsti dagli allegati A e B alla legge 232/2016 e le riduzioni di consumi energetici sono individuate dall'articolo 10 del Dm 24 luglio 2024.

I requisiti

Gli incentivi previsti dall'articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm del 24 luglio 2024 riguardano investimenti realizzati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive situate in Italia, che posseggono una duplice caratteristica.

Si deve, in primo luogo, trattare di beni materiali e immateriali con i requisiti di Industria 4.0, investimenti che, in alternativa o comunque quando manca l'ulteriore requisito del piano 5.0, potrebbero usufruire, in questo stesso biennio, dei crediti di imposta della legge 178/2020.

Rientrano in questo ambito i beni materiali nuovi con le caratteristiche dell'allegato A alla legge 232/2016 che

sono interconnessi alla rete di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura e hanno le ulteriori caratteristiche indicate nell'allegato.

Sono, inoltre, agevolabili con Transizione 5.0 - sempre se in presenza dell'ulteriore requisito di cui si dirà - i beni immateriali nuovi indicati nell'allegato B alla legge 232/2016, inclusi i software relativi alla gestione di impresa, purché essi siano acquisiti con il medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (cosiddetto *Energy Dashboarding*).

Come già per i crediti della legge 178/2020, non sono ammessi al beneficio 5.0 le autovetture e gli altri mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164 del Tuir, i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore a 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, le condutture e gli altri beni dell'allegato 3 alla legge 208/2015.

Sono, infine, esclusi i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione del-

le acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, laddove l'investimento costituisca obbligazione assunta verso l'ente pubblico concedente e siano previsti meccanismi tali da sterilizzare il rischio economico dell'investimento (articolo 5, comma 2).

Risparmio energetico

Il secondo requisito per il progetto di innovazione è che l'investimento nei beni 4.0 sopra indicati consenta di ottenere riduzioni dei consumi energetici almeno del 3% sulla struttura produttiva, nella quale è realizzato il progetto, oppure almeno del 5% sui processi interessati dall'investimento.

La struttura produttiva è un sito costituito da una o più unità locali che insistono sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso, ovvero la capacità di realizzare l'erogazione dei servizi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente un centro autonomo di imputazione dei costi.

Il processo interessato dall'investimento è, invece, l'insieme di attività integrate nella catena del valore che utilizzano risorse per trasformarle in prodotti o servizi, oggetto della riduzione dei consumi ottenuta attraverso l'investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tetto di spesa e risparmio energetico al 3%

I numeri

Il limite di spesa è fissato a 1.039.500.000 euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 euro per l'anno 2025 e 415.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Quindi, in

totale, si tratta di 6,23 miliardi. La dote finanziaria è stata fissata con il decreto legge Pnrr quater. Per ottenere i crediti d'imposta 5.0, le imprese devono investire in progetti di innovazione che

garantiscono un determinato risparmio energetico – almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento.



Beni ammessi.

I software per la gestione di impresa sono agevolabili, purché acquisiti con lo stesso progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi di efficientamento energetico